



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 29 aprile 2022, n.170;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l’On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1994, recante l’istituzione dell’Ente parco nazionale dell’Aspromonte;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994, che disciplina la nomina degli Organi dell’Ente Parco;

VISTO il verbale 3 del 25 giugno 2020 della Comunità del Parco Nazionale dell’Aspromonte di designazione dei signori Tommaso Iaria (Sindaco di Condofuri), Antonino

Gioffrè (Sindaco di Cosoleto), Carmelo Nucera (Presidente del Consiglio Comunale di Bagaladi) e Francesco MALARA (Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte), in rappresentanza della stessa nel Consiglio Direttivo;

VISTO il decreto 148 del 23 aprile 2021 del Ministro della transizione ecologica con il quale è stato nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

VISTO il ricorso NRG 339/2021 presentato dal Dott. Francesco MALARA innanzi al T.A.R. Calabria, a seguito dell'esclusione, da parte di questa Amministrazione, dello stesso, nel decreto di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, n. 148 del 23 aprile 2021, in quanto, dal certificato dei carichi pendenti è stata riscontrata la sussistenza di procedimenti penali per tre distinte fattispecie di reato;

VISTA la sentenza n. 297 del 29 aprile 2022 del TAR Calabria che stabilisce: *“In conclusione, il ricorso principale è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento: a) del decreto ministeriale impugnato limitatamente alla parte in cui il Ministro della Transizione Ecologia ha immotivatamente escluso dalla nomina a componente del Consiglio Direttivo il sig. Malara Francesco, ancorché fosse stato designato dalla Comunità del Parco quale componente del Consiglio Direttivo e, a cascata, b) degli impugnati atti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco-già descritti in epigrafe-rispetto ai quali la nomina di tutti i componenti del Consiglio Direttivo assurge a condizione normativa primaria e statutaria di validità, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dal Ministro della Transizione Ecologica da adottarsi e comunicarsi nel rispetto delle formalità e delle garanzie di legge.”*;

VISTA la nota prot. 157305 del 14 dicembre 2022, con la quale la competente Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare in esecuzione della sentenza n. 297 del 29 aprile 2022 ha proceduto al riesame della posizione del Dott. Francesco MALARA chiedendo alla Comunità del Parco Nazionale dell'Aspromonte di voler confermare la designazione del Dott. MALARA quale rappresentante della stessa;

VISTO il verbale del 27 gennaio 2023 con la quale la Comunità del Parco Nazionale dell'Aspromonte ha confermato la designazione del Dott. Francesco MALARA quale proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

VISTA la nota 13878 del 21 giugno 2023, con la quale è stato chiesto l'avviso al Presidente della Regione Calabria sulla nomina del Dott. Francesco MALARA quale componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza della Comunità del Parco, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

CONSIDERATO che nel termine di 30 giorni di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, non è pervenuto riscontro da parte della Regione Calabria;

VISTA l'autodichiarazione sottoscritta dal Dott. Francesco MALARA ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

DECRETA

Articolo 1

(Nomina)

1. Il Dott. Francesco MALARA è nominato componente del Consiglio Direttivo dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte in rappresentanza del Ministero della transizione ecologica.

Articolo 2

(Durata)

1. Il presente decreto non modifica la durata in carica del Consiglio Direttivo stabilita con il decreto n. 148 del 23 aprile 2021.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. La partecipazione alle sedute di Consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, e a gettoni di presenza.
2. I rimborsi spese sono a carico dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Gilberto Pichetto Fratin

